



DETERMINAZIONE N.

788 del **12 AGO. 2014**

Att. n. 27025/P all. SA/mb

**MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) DEL
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D – SIMONETTA SAPIENZA.**

Il Direttore Generale,

PREMESSO che con nota 13.5.2014 la dipendente Simonetta SAPIENZA – con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D – ha chiesto il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia orizzontale con decorrenza dall'1.9.2014 e fino al 31.8.2016;

RILEVATO che in merito alla suddetta istanza il Dirigente SITRA ha espresso il proprio parere favorevole al mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia orizzontale su 5 giornate lavorative con la precisazione che la collocazione temporale giornaliera ed oraria della prestazione lavorativa, nel rispetto del debito orario dovuto dalla dipendente, seguirà di norma il seguente schema: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,54 con 30 minuti di flessibilità, ferma restando la disponibilità della dipendente a modificare l'orario in relazione alle esigenze organizzative;

l'interessata ha sottoscritto per accettazione le suddette condizioni;

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta;

Con i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DETERMINA

di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia orizzontale nei confronti del Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D – Simonetta SAPIENZA a far tempo dall'1.9.2014 e fino al 31.8.2016 a' sensi delle vigenti disposizioni ed alle seguenti condizioni:

- Orario di lavoro settimanale: pari a 27 ore, da articolarsi su 5 giorni lavorativi settimanali. La collocazione temporale giornaliera ed oraria della prestazione lavorativa, nel rispetto del debito orario dovuto dalla dipendente, seguirà di norma il seguente schema: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,54 con 30 minuti di flessibilità, ferma restando la disponibilità della dipendente a modificare l'orario in relazione alle esigenze organizzative. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 35 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001;



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

1788

del

12 AGO. 2014

Atti n. 27025/P all.

SA/mb

- Ferie: pari a quelle dei lavoratori a tempo pieno (art. 35, comma 11, C.C.N.L. integrativo 20.9.2001- comparto sanità);
- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 75% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 35 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
- Per quanto non disciplinato dai C.C.N.L. 7.4.1999 e 20.9.2001 si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs N. 61/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi MACCHI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna PAVAN)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo BASILICO)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 12 AGO 2014 n. 1788

Procedimento presso l'U.O. Risorse Umane

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia